

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BIELLA

Rg 634/18
Sent. 158/19
Crao 1271/19
Ref. 208/19

Nella persona del dott. Marco Capello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 634/2018 R.G. promossa da:

CARROZZERIA SPATTINI DI MANNAI PATRIZIO (P.iva 02243910029) corr. in Cavaglia (Bi), via Ivrea 6, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'avv. Sonia Monteleone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella (Bi) via Palazzo di Giustizia 22, giusta procura alle liti 23/05/2018 in calce dell'atto di citazione

Attrice

CONTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (P.iva 00848570012) corr. in Bologna, via Stalingrado 45, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'avv. Calogero Palmeri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella (Bi) via C. Battisti 15, giusta procura alle liti in margine alla comparsa di costituzione e risposta 10/09/2018

Convenuta

§§§§§§§§§§

OGGETTO: pagamento somma

All'udienza dell'11/03/2019, in cui la causa è stata trattenuta a decisione, sono state precisate le seguenti conclusioni

PER L'ATTRICE

“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Biella,

- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- previa ammissione di prove per interpellato e testi sui capi dedotti in premessa da intendersi preceduti dalla dizione “VERO CHE”;

- *previa, se del caso, ammissione di idonea CTU tecnica volta ad accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo Audi A4, tg. DT913TT, nel sinistro per cui è causa;*
- *condannare la convenuta al pagamento, in favore della cessionaria del credito Carrozzeria Spattini di Mannai Patrizio, della somma di € 1.042,05, già dedotta l'offerta formulata da UnipolSai Ass.ni S.p.A. e la franchigia contrattualmente prevista, o in quell'altra diversa somma, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta e da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento, oltre alla corresponsione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale, quantificate in complessivi € 757,93, o in quell'altra somma, maggiore o minore, determinata in via equitativa dal giudice, nei limiti di competenza del Giudice adito. Col favore dei compensi giudiziali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% secondo gli usi normativi, oltre agli esposti ed alle spese successive all'emanazione della sentenza -ivi compresa l'eventuale tassa di registro-*.

Preso atto delle difese avversarie chiede

- *disporsi con ordinanza separata ovvero con sentenza la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni contenute nella comparsa di costituzione avversaria come meglio precisate in atti al punto 4 della presente memoria laddove ritenute, sconvenienti e offensive;*
- *disporsi ex art. 120 c.p.c. a cura e spese della convenuta la pubblicazione della emananda sentenza integralmente o per estratto con le modalità ritenute più opportune dal giudicante sui periodici locali e consequenzialmente liquidare i danni a favore dell'attrice, anche in via equitativa, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 598 c.p. Si produce nota spese. Con osservanza"*

PER LA CONVENUTA

“Reiectis Contrariis, con il favore delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Biella rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto diritto e rito. ;

In via istruttoria, da esperirsi nella denegata ipotesi in cui non si accogliessero le eccezioni svolte: previa CTU sulla determinazione dei costi di ripristino in ragione delle contestazioni avanzate in merito, ammettere i seguenti capi di prova per testi:

1. Vero che ho visionato il veicolo audi A4 tg. DT913TT constatando i danni subiti in seguito al sinistro del 02.02.2017 e redigendo la perizia doc. 2;

2. Vero che ho individuato i pezzi di ricambio necessari al ripristino, come indicati nella mia perizia doc. 2, indicandone il prezzo sulla base dei listini ufficiali delle case costruttrici;

3. Vero che nella mia perizia (doc.2) ho stimato il costo della manodopera delle riparazioni attenendomi al valore medio di mercato individuato nel Biellese in relazione alla tipologia della Carrozzeria Spattini.

4. Vero che il costo orario della mano d’opera delle maggiori Carrozzerie biellesi negli anni 2015-2018 corrisponde a quanto esposto nell’elenco da me redatto che mi viene mostrato.

Si indica a teste: Titolare Studio Associato Periti T&T con sede in Biella via Pietro Micca n. 31/D.”.

§§§§§§§§§§§§

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce dell’art. 132 comma 2 numero 4 c.p.c., come riformulato dall’art. 45 comma 17 della L. n. 69\2009, nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

Si ritiene che la domanda attorea sia fondata.

L’oggetto della controversia riguarda esclusivamente il *quantum debeatur* relativo ai lavori di riparazione effettuati sulla vettura AUDI A4 tg. DT913TT da parte della

Carrozzeria Spattini a seguito di sinistro sinistro stradale occorso in Santhià il 02/02/2017.

Le circostanze del sinistro non risultano infatti contestate, così come non è contestato che il proprietario della vettura, sig. Fierro Salvatore, fosse titolare della polizza assicurativa 1/30043/30/83066172, stipulata con l'odierna convenuta UnipolSai Ass.ni Spa (cfr. doc. 1 citazione) e che abbia effettuato una cessione del credito risarcitorio in favore dell'attrice (cfr. doc. 6 citazione).

Proprio in riferimento a quest'ultimo negozio giuridico, parte convenuta ha sollevato l'eccezione preliminare di nullità *ex art. 1418 c.c.* sostenendo che l'attività di stipulazione di contratti di cessione del credito risarcitorio da parte della Carrozzeria integrerebbe l'esercizio di "attività finanziaria" che è riservata ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art 106 TUB, in cui non rientra l'attrice.

L'eccezione sollevata è infondata alla luce del principio di libera circolazione del credito risarcitorio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 51/2012 e di recente ribadito dal Tribunale di Milano secondo cui "*non è revocabile in dubbio la cedibilità del credito risarcitorio del danno da incidente stradale, con conseguente legittimazione in capo al cessionario ad esercitare le azioni a tutela dello stesso nei confronti del responsabile civile e della Compagnia di assicurazione di quest'ultimo*".

L'infondatezza è manifesta anche alla luce del fatto che il negozio rientri nella fattispecie di cui all'art. 1260 c.c. e non in quella del contratto di finanziamento, come invece sostenuto dalla convenuta.

Passando ora al merito della domanda, si osserva che la fattura emessa dalla Carrozzeria Spattini è pari ad € 2.776,68, e pertanto l'importo offerto *ante causam* dalla compagnia assicurativa, pari ad € 1.434,63 totali, è stato accettato a titolo di acconto sul maggior dovuto.

L'attrice ha dunque radicato il presente giudizio per ottenere l'importo residuo di € 1.042,05 Iva compresa, già scomputata la franchigia di € 300,00; tale difformità sarebbe dovuta alle discrepanze relative alle seguenti voci:

- € 134,18 (€ 109,99 oltre Iva) per costo dei ricambi, quantificato, in € 585,45 dall'attrice (*cf. doc. 3 citazione*) ed € 475,46 nella perizia della convenuta (*cf. doc. 2 comparsa*);
- € 185,92 (€ 152,40 oltre Iva) per materiali di consumo, per i quali la Carrozzeria ha impiegato 14,57 ore applicando un costo orario di € 24,00 (complessivi € 349,68) mentre nella perizia parte convenuta ha inserito € 10,96 h al costo orario di 18,00 €/h (per complessivi € 197,28);
- € 705,80 Iva compresa per manodopera carrozzeria per la quale la Carrozzeria ha applicato un impiego di 29,12 ore lavorative al costo di 45,00 €/h (per complessivi € 1.598,69) mentre nella perizia sono indicati 19,26 ore di impiego al costo di € 38,00 €/h (per complessivi € 892,89).

Secondo parte convenuta, per individuare i correnti prezzi di mercato applicabili al caso di specie dovrebbe effettuarsi un'analisi in relazione alla tipologia di ogni singola impresa e chiede perciò l'espletamento della CTU al fine di dimostrare la correttezza del corrispettivo formulato dal perito di fiducia.

Questo Giudice ritiene invece che per riconoscere la congruità dei costi applicati dalla Carrozzeria Spattini, per quanto attiene al versante del costo orario applicato, sia sufficiente far riferimento ad un *tertium comparationis*, costituito dai prezzi applicati nella zona di riferimento individuati dalle organizzazioni artigiane alla CCIAA di Biella e depositato in atti (*cf. doc 15 citazione*).

Dalla consultazione del documento emerge che sia il costo orario di manodopera di 45,00 €/h sia il costo di 24,00 €/h per il materiale di consumo, applicati dalla Carrozzeria Spattini, rientrano nei *range* indicati dalle organizzazioni artigiane (rispettivamente fra 34,88 e 62,95 €/h per la prima voce ed 26,09 €/h per la seconda, non rintracciando un'applicazione anomala di costi rispetto a quella praticata da imprese del settore.

Inoltre il doc. 4 prodotto dalla convenuta, anzichè sconfessare, conferma la non abnormità del costo orario applicato dalla Carrozzeria Spattini, posto che diverse

carrozzerie presenti nell'elenco applicano costi orari analoghi a quello applicato dall'attrice.

Per quanto concerne le altre due voci contestate, ovverosia il costo dei ricambi e delle ore impiegate per le riparazioni, questo Giudice ritiene di uniformarsi alla giurisprudenza prevalente - fra cui il Tribunale di Torino - che sul punto sostiene che *“i costi applicati dalla carrozzeria odierna attrice risultano in linea con i prezzi di mercato e le tariffe in uso a Torino, come tra l'altro indicato nel comunicato delle organizzazioni artigiane prodotto da parte attrice ... e dovendo essere applicato al caso di specie il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la carrozzeria è legittimata a determinare il costo di manodopera autonomamente nell'ambito del mercato libero, ogni qualvolta detto costo viene mantenuto all'interno dei costi di mercato normalmente praticati nella zona di riferimento.”* (sentenza Trib. Torino R.G. n. 29904/2014 dell'11/07/2016).

Ciò anche alla luce del fatto che parte convenuta non ha rispettato l'onere che incombeva su di lei ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non motivando i costi inseriti dal perito, a differenza della descrizione minuziosa da parte dell'attrice (*cfr. doc. 4 citazione*) mancando quindi una contestazione specifica sulle singole voci.

La fattura per la riparazione prodotta dalla Carrozzeria Spattini appare quindi priva di anomalie, rientrando le singole voci ivi indicate entro i predetti parametri.

A latere della domanda principale, l'attrice ha chiesto che la UnipolSai Ass.ni venga condannata altresì al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute *ante causam*.

Sul punto si evidenzia come la Corte di Cassazione ha recentemente osservato che il rimborso delle spese legali stragiudiziali rappresenta un'ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali (Cass. n. 2644/18).

Nel caso in esame, parte attrice ha provato le attività svolte stragiudizialmente dal suo legale ma non che il costo sia stato effettivamente sostenuto: in atti sono unicamente

presenti la proposta di parcella dell'avv. Monteleone e la fattura relativa al costo sostenuto dall'attrice per la procedura di mediazione (€ 48,80).

Alla luce di ciò, appare equo condannare altresì Unipolsai al rimborso delle spese che si liquidano, in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*, in € 194,71 *omnia*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, atteso il valore di causa e l'attività difensiva espletata, nella misura di € 870,00 per compensi, oltre compenso forfettario 15%, IVA, CPA ed esposti esenti iva.

Infine, l'attrice, nelle note conclusive, ha insistito, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., per la cancellazione delle espressioni contenute nella comparsa di costituzione depositata, in quanto sconvenienti ed offensive: tale domanda dovrà essere rigettata posto che le espressioni utilizzate hanno tuttavia un collegamento con l'oggetto della lite, e ciò costituisce una ragione sufficiente per non ritenere integrata la fattispecie, come stabilito nella sentenza n. 14552/2009 della Cassazione per cui *"l'uso di espressioni sconvenienti obbliga al risarcimento del danno [la parte che le ha formulate] solo quando [le espressioni] siano del tutto avulse dall'oggetto della lite ma non quando presentino ... attinenza con l'oggetto della controversia"*.

In mancanza di una effettiva lesione dell'onore della parte attrice e dell'assenza di espressioni rivelatrici di un intento dispregiativo (Cass. n. 7218/2018), le domande conseguenti non possono trovare accoglimento.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Biella,

definitivamente pronunciando,


respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Dichiarata tenuta e condannata la UnipolSai Ass.ni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla Carrozzeria Spattini di Mannai Patrizio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'importo di € 1.236,76, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di capitale e spese stragiudiziali sostenute.

- Dichiara tenuta e condanna la UnipolSai Ass.ni Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla Carrozzeria Spattini di Mannai Patrizio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'importo di € 870,00, per compensi, oltre compenso forfettario 15%, IVA, CPA ed esposti esenti iva, a titolo di rifusione delle spese processuali.
- Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Biella il 12/07/2019.

Il Giudice di Pace
Dott. Marco Capello



Il Cancelliere
Dott. Annalisa CRESA